

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro III - Del processo di esecuzione
Titolo II - Dell'espropriazione forzata

Art. 487 Forma dei provvedimenti del giudice

Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione.

Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli [articoli 176](#) e seguenti in quanto applicabili e quella dell'[articolo 186](#).